



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 406/13
REG. N. 969/06
C.C.N. N. 4284
IMP. N. 766
OGGETTO *investimenti mobiliari*

Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di consiglio e composto da

Dott. PEDONE Vincenzo, Presidente rel.
Dott. OTTATI Cesare Paolo, Giudice
Dott. CONTE Giulia, Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al N.969 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006, avente ad oggetto investimenti mobiliari, rimessa per la decisione al Collegio all'udienza del 21.1.2010, promossa da

[REDACTED] - Attori
Rappresentati e difesi dall'Avv. DE CESARIS Andrea ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del Difensore in Grosseto, Via Aquileia, 63

Contro

BANCA C.R. FIRENZE s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore -
Convenuta
Rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. MORERA Umberto del Foro di Roma e dall'Avv. MASCAGNI Paolo; elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. MASCAGNI sito in Grosseto, Corso Carducci, 34

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per gli attori:

Voglia il Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità e/o l'annullamento dell'ordine di acquisto e/o contratto di investimento per cui è causa, e, per l'effetto, condannare la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., con sede in Firenze, Via Bufalini, 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire agli attori l'importo investito e le spese sostenute per l'investimento, nonché a risarcire agli stessi attori il danno dai medesimi subito consistente nel lucro cessante, pari al valore medio dei rendimenti degli strumenti finanziari presenti nel paniere di riferimento — consistente in un paniere di titoli aventi caratteristiche simili a quello oggetto del contratto — nel periodo in cui le parti sono state legate dal contratto di investimento, lucro cessante da determinarsi in corso di causa.

per la convenuta:

Rigetto delle domande con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata alla banca, gli attori riferivano sul rapporto Intercurso con la banca CRF relativo all'acquisto, avvenuto il 16/17 marzo 2000, di obbligazioni argentine (per un totale di € 52.978,00), di fondi azionari Epta Selezione Europa e di fondi azionari Epta Mercati Emergenti. Gli attori sostenevano che non era stato loro consegnato alcun prospetto informativo, né erano state fornite spiegazioni in

[Handwritten signature]

merito alla tipologia, al rischio ed alla adeguatezza, in rapporto al loro profilo di investitori, dell'operazione, peraltro compiuta attraverso lo svincolo di somme in precedenza investite in obbligazioni CRF; ed aggiungevano, per ciò che attiene alle obbligazioni argentine, di aver ricevute assicurazioni sulla solidità dell'investimento che, al contrario, com'è ben noto, si era rivelato improduttivo di risultati a causa del default dello stato argentino. Ciò premesso, gli attori formulavano le conclusioni in epigrafe riportate.

Si costituiva la banca convenuta resistendo, contestando tra l'altro che le censure mosse dagli attori sulla sua condotta potessero determinare, sulla base di principi civilistici regolanti la materia, la nullità dei singoli negozi di acquisto dei titoli; e ribadendo la correttezza del proprio operato.

Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

*

La tesi difensiva della banca, concernente la impossibilità, in diritto, di pronunciare la nullità dei negozi relativi all'acquisto di titoli mobiliari pur in presenza di eventuali violazioni delle regole di condotta che presidiano l'operato della banca, è corretta e deve essere accolta. Sul punto, com'è ben noto, è peraltro intervenuta in modo risolutivo la corte di Cassazione, stando alla quale *in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.* (così: Cass. SU 26724/2007)

In altri termini, posto che in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento della banca può determinare la nullità del contratto d'intermediazione (che nella fattispecie è stato stipulato l'8.3.2000), o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., la anzidetta violazione dei doveri verso il cliente e quindi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può solo dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla *risoluzione* (che qui non è però stata richiesta) dei singoli negozi "viziosi" rappresentati da operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria (il cd. "contratto quadro").

Pertanto, senza necessità di sottoporre a disamina la fondatezza delle censure mosse dagli attori, deve essere pronunciato il rigetto delle domande attrici, stante il principio di immutabilità della domanda e l'impossibilità per il collegio di qualificare diversamente la stessa. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge le domande e condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della banca, liquidando le stesse in € 1.200,00 per onorari, € 900,00 per diritti, oltre accessori come per legge.

Il Presidente
Vincenzo Pedone



IL CANCELLIERE
M. Rosaria Corbo

R. Corbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24/5/13
Il Cancelliere
R. Corbo